



D.M. n.

13718

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

VISTI l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009 ed il paragrafo 31 della raccomandazione ICCAT n. 10-04, in virtù dei quali le unità non espressamente autorizzate, con permesso speciale, alla pesca del tonno rosso, possono effettuare catture accessorie (*by-catch*) di tale specie, non oltre il 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari;

VISTO il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio del 17 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 25 del 27 gennaio 2012 con il quale è stato ripartito, tra le flotte degli Stati Membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualità 2012, attribuendo all'Italia il massimale di 1.787,91 tonnellate;

VISTO il decreto ministeriale 3 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2012, recante, per l'annualità 2012, la ripartizione, tra i vari sistemi di pesca, del predetto massimale, l'individuazione della cosiddetta quota non divisa (UNCL), pari a 5 tonnellate, nonché la costituzione di una quota di riserva pari a 53,64 tonnellate;

VISTO il provvedimento n. 10351 del 11 aprile 2012, con il quale questa Direzione generale si è riservata la facoltà di disporre l'interruzione immediata di qualsivoglia attività di pesca (bersaglio e/o accessoria) del tonno rosso, in caso di esaurimento del contingente di cattura ad essa assegnato;

CONSIDERATO che, alla data del presente decreto, i dati dei pertinenti certificati di cattura (BCDs) evidenziano che le catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso hanno superato la predetta quota non divisa (UNCL), attestandosi a 23,74 tonnellate;

RITENUTO di dover sospendere, anche in applicazione del principio precauzionale, il prelievo accessorio (*by-catch*) della risorsa tonno rosso al fine di tutelare la risorsa stessa e di non incorrere in violazioni che possono comportare l'applicazione di misure sanzionatorie da parte dei preposti organismi comunitari ed internazionali;

RITENUTO altresì, di dover procedere, in ossequio a quanto stabilito dal richiamato decreto ministeriale 3 aprile 2012, alla copertura del predetto sfioramento delle catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, con la pari riduzione della citata quota di riserva;



D.M. n.

13718

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

VISTA inoltre, la nota n. 760/GAB del 18 maggio 2012, con la quale l'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma Sardegna ha richiesto che, a valere sulla corrente campagna di pesca, eventuali sforamenti delle quote individuali di cattura rispettivamente assegnate alle tonnare fisse di cui all'Allegato C del richiamato decreto ministeriale 3 aprile 2012, siano compensati nell'ambito del contingente di cattura complessivamente assegnato al sistema (pari a 120 tonnellate);

RITENUTO di poter aderire alla predetta richiesta dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma Sardegna, ripristinando la quota indivisa per il sistema tonnara fissa (TRAP);

DECRETA

Articolo unico

1. È fatto divieto di effettuare catture accessorie (*by-catch*) di tonno rosso, a decorrere dal giorno successivo alla data di affissione del presente provvedimento all'albo delle Autorità Marittime che devono provvedervi entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 24 maggio 2012.
2. Lo sforamento attuale delle catture accessorie, pari a 18,74 tonnellate, è automaticamente coperto con la riduzione della quota di riserva, in premessa citata, la cui consistenza viene così ridotta da 53,64 tonnellate a 34,9 tonnellate.
3. I contravventori al divieto di cui al precedente comma 1, sono sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, in premessa citato.
Non è sanzionata la cattura accessoria di un singolo esemplare di tonno rosso, a condizione che, a seguito delle previste procedure di sbarco in uno dei porti nazionali designati, lo stesso esemplare venga, senza ritardo, consegnato alla locale Autorità Marittima che ne provvederà, secondo le vigenti normative in materia, alla devoluzione in beneficenza.
4. È ripristinata, al sistema tonnara fissa (TRAP), una quota indivisa pari a complessive 120 tonnellate, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento agli operatori interessati, cui devono provvedere le locali Autorità Marittime nel medesimo termine perentorio stabilito al precedente comma 1.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR competente entro 60 giorni dall'avvenuto affissione e/o notifica ovvero, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, li

Francesco Saverio Abate
Direttore Generale

EX OG REMAC

Prot. Minista del 20/05/2012

Numero: 0013718

Categoria:

